**DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2015, n. 186**

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione**

**Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del**

**Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso**

**della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini**

**con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.**

**(15G00198)**

*(GU n.275 del 25-11-2015)*

Vigente al: 10-12-2015

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.

574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la

regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e

della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica

amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione,

prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 12 ottobre 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia

e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica

amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio

1988, n. 574, e' sostituito dal seguente: «Norme di attuazione dello

Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso

della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la

pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.».

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15

luglio 1988, n. 574, e' inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte

le persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro

nazionalita', residenza, domicilio o sede.».

Art. 3

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.

574, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, le parole: «facolta' dei cittadini

della provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «facolta'

degli interessati»;

b) all'articolo 4, comma 1 e comma 2, lettera a), le parole: «dei

cittadini» sono sostituite dalle seguenti: «delle persone»;

c) all'articolo 8, comma 1, le parole: «I cittadini della provincia

di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati»;

d) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli

uffici e gli organi giudiziari indicati nell'articolo 1 devono

servirsi, nei rapporti con gli interessati e nei relativi atti, della

lingua usata dal richiedente, salvo quanto disposto negli articoli

seguenti.»;

e) all'articolo 14, comma 1, le parole: «quale sia la sua lingua

materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua

materna, italiana o tedesca»;

f) all'articolo 15, comma 1, le parole: «nella presunta lingua

materna della persona sottoposta alle indagini» sono sostitute dalle

seguenti: «nella presunta lingua materna, italiana o tedesca, della

persona sottoposta alle indagini»;

g) all'articolo 15, comma 3, le parole: «quale sia la sua lingua

materna» sono sostitute dalle seguenti: «quale sia la sua lingua

materna, italiana o tedesca»;

h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «i cittadini appartenenti

al gruppo linguistico tedesco, residenti nella provincia di Bolzano,»

sono sostituite dalle seguenti: «gli interessati»;

i) all'articolo 28, comma 3, le parole: «I cittadini residenti in

provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Gli

interessati»;

l) all'articolo 32, comma 1, le parole: «I cittadini di lingua

ladina della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la propria

lingua» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interessati hanno

facolta' di usare la lingua ladina»;

m) all'articolo 32, comma 4, le parole: «Resta fermo il diritto

dell'interessato appartenente al gruppo linguistico ladino residente

nella provincia di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Resta

fermo il diritto dell'interessato»;

n) all'articolo 32, comma 4, secondo periodo, la parola:

«cittadino» e' sostituita dalla seguente: «interessato»;

o) all'articolo 32, comma 6, sostituire le parole: «il cittadino»

con le seguenti: «la persona».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 4 novembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione

e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando